

REGOLAMENTO

CAPITOLO 1°

QUOTA SOCIALE – CONTRIBUTI STRAORDINARI - IMPORTO FAMILIARI – TASSA DI AMMISSIONE

ART. 1 - I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale, dell'eventuale importo per il familiare (qualifica prevista dagli articoli 26 e 49 dello Statuto) e della tassa di ammissione nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea, con le riduzioni od esenzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento generale e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo (diverse rate e date).

La tassa di ammissione deve essere di norma riscossa per intero al momento dell'iscrizione, il Consiglio Direttivo può prevederne, con regolamento particolare, la rateizzazione.

La quota sociale deve essere versata di norma entro il 30 giugno.

Il Consiglio Direttivo può su richiesta dell'interessato concedere una dilazione di pagamento della quota sociale, da riscuotersi comunque per intero entro l'anno sociale.

L'importo per i familiari deve essere versato al momento della richiesta.

Eventuali importi straordinari deliberati dall'Assemblea devono essere versati entro il 30 giugno secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo (diverse rate e date).

Agli effetti degli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dello Statuto il pagamento della quota sociale in misura diversa rispetto a quella corrisposta dai soci Ordinari decorrerà dall'esercizio successivo a quello di compimento dell'età indicata negli articoli 8 e 9 dello Statuto e nell'articolo 5 del Regolamento generale; per i soci Benemeriti, dall'esercizio successivo la proclamazione da parte dell'Assemblea.

ART. 2 - Il Consiglio Direttivo fissa, secondo i principi di equità, l'entità della sanzione pecuniaria da applicare ai ritardati pagamenti.

Il ritardato pagamento di una singola rata della quota sociale o di eventuali importi straordinari, aumentato della sanzione pecuniaria, deve essere regolarizzato nel termine di 30 giorni. Trascorso tale termine il socio viene invitato a mezzo raccomandata a provvedere al pagamento entro i quindici giorni successivi addebitandogli le spese di spedizione e di Segreteria.

Scaduto anche quest'ultimo termine il socio può essere sospeso per 90 giorni o multipli di 90 per ogni recidiva nello stesso esercizio.

Nel caso di mancato pagamento della quota sociale di un intero esercizio, o di due rate anche di esercizi distinti, di eventuali importi straordinari e delle sanzioni pecuniarie nel frattempo addebitate, il socio viene invitato a mezzo raccomandata a provvedere all'integrale pagamento entro i quindici giorni successivi addebitandogli le spese di spedizione e di Segreteria.

Scaduto anche quest'ultimo termine il socio viene radiato dal Consiglio Direttivo per morosità.

ART. 3 – I soci Ragazzi pagano $\frac{1}{4}$ dell'importo per la gestione ordinaria previsto per i soci Ordinari, non pagano l'importo per lo sviluppo ed eventuali importi straordinari.

ART. 4 - I soci Juniores pagano metà dell'importo per la gestione ordinaria prevista per i soci Ordinari, pagano per intero l'importo per lo sviluppo ed eventuali importi straordinari.

ART. 4 bis – I soggetti di cui all'art. 18 bis e 18 ter dello Statuto pagano la quota sociale e gli eventuali importi straordinari previsti per la loro categoria di appartenenza.

ART. 5 – I soci Anziani sono coloro che hanno compiuto i 70 anni di età e contemporaneamente maturato 40 anni di appartenenza all'Associazione. Essi pagano $\frac{1}{2}$ dell'importo della gestione ordinaria prevista per i soci Ordinari, non pagano l'importo per lo sviluppo, pagano per intero eventuali importi straordinari.

I soci Patroni sono coloro che hanno compiuto gli 80 anni di età e contemporaneamente maturato 40 anni di appartenenza all'Associazione. Essi sono esonerati dal pagamento delle quote sociali e di eventuali importi straordinari. Questa categoria resterà in vigore fino al 31.12.2020.

A partire dallo 01.01.2021 viene istituita la sottocategoria denominata "patroni 2021" (come previsto dall'articolo 13 dello Statuto). Appartengono a questa sottocategoria i soci che alla data sopraindicata hanno compiuto 80 anni di età e contemporaneamente maturato 40 anni di appartenenza alla associazione. Essi pagano $\frac{1}{4}$ della quota sociale prevista per i soci ordinari e non pagano eventuali importi straordinari.

ART. 6 - Il coniuge o il convivente che diventa socio ordinario paga il 50% della tassa di ammissione corrisposta dai nuovi soci i quali però per la loro iscrizione non devono aver usufruito della tassa di ammissione ridotta prevista per le categorie speciali.

I soggetti di cui all'articolo 18 bis dello Statuto pagano 1/4 della tassa di ammissione corrisposta dai nuovi soci i quali però per la loro iscrizione non abbiano usufruito della tassa di ammissione ridotta prevista per le categorie speciali.

I soggetti di cui all'art. 18 ter dello Statuto proseguono il loro percorso all'interno della Società senza corrispondere alcuna tassa di ammissione.

Art. 7 – Il socio corrisponderà per il proprio familiare un importo pari ad 1/4 della quota sociale prevista per i soci Ordinari e non dovrà corrispondere nulla per eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea.

Si specifica che quanto previsto alla lettera c) dell'articolo 49 dello Statuto fa riferimento a soggetti che non abbiano ancora l'età per essere ammessi alla categoria ragazzi, diversamente si ricade sotto quanto previsto dall'art 18 bis dello Statuto. In questo caso il richiedente dovrà farsi carico oltre al pagamento dell'importo previsto di presentare unitamente alla richiesta il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale o di chi legalmente rappresenta il minore oggetto della richiesta. La qualifica di Familiare va rinnovata annualmente.

CAPITOLO 2°

SOSPENSIONE – RIAMMISSIONE SOCI

ART. 8 – Il socio maggiorenne può chiedere, con domanda scritta e documentata al Consiglio Direttivo la sospensione nel pagamento della quota sociale, in caso di trasferimento di residenza o domicilio in località lontana oltre i 300 km dalla sede, per almeno un esercizio sociale completo e sarà iscritto nell'elenco dei soci sospesi.

Prima della cessazione del periodo di sospensione il socio dovrà comunicare alla Società quali sono le sue intenzioni scegliendo fra le seguenti opzioni:

- a) Essere reintegrato pagando gli importi per lo sviluppo maturati durante il periodo di sospensione e gli eventuali importi straordinari corrisposti nel frattempo dagli altri soci.
- b) Proseguire nella sospensione dei pagamenti come previsto dal presente articolo del Regolamento per un massimo di tre anni, al termine dei quali se non si reintegrerà verrà considerato receduto a tutti gli effetti.
- c) Passare nella condizione prevista dall'articolo 9 del presente Regolamento generale pagando gli importi per lo sviluppo maturati durante il periodo di sospensione.

Il periodo di sospensione può essere interrotto in qualsiasi momento con le seguenti modalità:

- 1) Pagare la quota sociale dell'anno in corso.
- 2) Pagare gli importi per lo sviluppo maturati durante il periodo di sospensione e gli eventuali importi straordinari corrisposti nel frattempo dagli altri soci.

Se il socio vuole interrompere definitivamente il suo rapporto con l'associazione deve farlo secondo le modalità previste alla lettera a) dell'articolo 24 dello Statuto.

Art. 9 - Qualora il socio maggiorenne in luogo della sospensione del pagamento dell'intera quota sociale chieda, per gli stessi motivi previsti dal precedente articolo di pagare un quinto dell'importo per il funzionamento e l'importo per lo sviluppo per l'intero sarà iscritto nell'elenco dei soci sospesi, ma non perderà mai la qualifica di socio. (La condizione del presente articolo non ha limiti di tempo).

Il socio potrà:

- a) Reintegrarsi al termine di un anno sociale, pagando solamente gli eventuali importi straordinari corrisposti nel frattempo dagli altri soci.
- b) Interrompere in qualsiasi momento il periodo di sospensione versando i rimanenti quattro quinti della quota per l'anno sociale in corso ed eventuali importi straordinari corrisposti nel frattempo da altri soci.

Se il socio vuole interrompere definitivamente il suo rapporto con l'associazione deve farlo secondo le modalità previste alla lettera a) dell'articolo 24 dello Statuto.

ART. 10– Gli ex soci receduti potranno essere reinscritti, in seguito a loro domanda, versando il 25% della tassa di ammissione pagata dai nuovi soci se si reinscrivono entro i due anni successivi alla data della loro recessione.

Dopo questo termine dovranno versare il 50% della tassa di ammissione pagata dai nuovi soci.

ART. 11 - Le domande di riammissione degli ex soci receduti potranno essere valutate dal Consiglio Direttivo solo dopo aver esaurito le domande dei soggetti di cui al punto a) dell'art. 19 dello Statuto.

ART. 12 – I soci che abbiano cessato di appartenere alla Associazione a norma dei punti b), c) e d) dell'art. 24 dello Statuto possono fare domanda per essere reinscritti senza però godere di alcun tipo di riduzione, non possono assumere la qualifica di Familiare, non possono usufruire di permessi di altri soci e non possono nemmeno essere tesserati come atleti

CAPITOLO 3°

ACCESSO ALLA SEDE – DIRITTO AD USUFRUIRE DEI SERVIZI SOCIALI.

ART. 13 - I soci possono accedere liberamente alla sede sociale purché in regola con il pagamento delle quote sociali e di eventuali importi straordinari, possono usufruire di tutti i servizi nell'osservanza dei Regolamenti particolari e delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo.

I soci devono sempre essere in possesso della tessera sociale da esibire a richiesta del personale di controllo.

ART. 14 –Il Familiare può accedere solo in presenza del socio che ne ha richiesto la qualifica. Non può usufruire dei servizi sociali, tranne i locali bar-ristorante, né rimanere in costume balneare.

Il Consiglio può valutare disposizioni diverse per i soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 49 dello Statuto.

I figli di soci legittimi, adottati e in affidamento, di età inferiore ai dieci anni, possono accedere alla sede muniti di tessera speciale ed usufruire dei servizi sociali purché accompagnati da un genitore, o da altro accompagnatore, anche non socio, che se ne assuma la piena responsabilità.

L'accompagnatore non socio, tranne in casi particolari definiti da apposito regolamento, non può usufruire dei servizi sociali, né rimanere in costume o tenuta balneare.

ART. 15 – Il socio che ha chiesto la sospensione dei pagamenti, come da art. 8 del presente Regolamento, può accedere alla società solo usufruendo dei permessi giornalieri di un socio Ordinario.

I soci sospesi di cui all'art. 9 del presente Regolamento, oltre ai permessi giornalieri di un socio ordinario, possono usufruire dei servizi sociali per un periodo massimo di 7 giorni annuali divisibili in non più di due periodi, previa segnalazione scritta alla Segreteria.

ART. 16 – Non possono accedere alla sede i parenti del socio, fatto salvo i casi previsti dal precedente art. 14, né altre persone se non in via eccezionale come specificato nell'articolo 17. Eventuali permessi speciali potranno essere rilasciati in via eccezionale dalla Direzione o dal Consiglio Direttivo che potrà inoltre stipulare accordi di reciproca ospitalità con società affini.

ART. 17 – In via del tutto eccezionale, il socio con diritto di voto può richiedere alla Direzione permessi di durata giornaliera, per fare usufruire a terzi estranei i servizi sociali.

Con regolamento particolare verranno definiti:

- 1) l'eventuale numero massimo di permessi che la società concede giornalmente;
- 2) il numero di permessi che ogni socio con diritto di voto può richiedere annualmente;
- 3) le varie tipologie di permesso che la società può rilasciare in funzione dei servizi concessi.
- 4) la modalità di presentazione delle domande relative alla tipologia di permesso richiesto.

La Direzione può rifiutare la concessione del permesso con obbligo di motivazione.

ART. 18 – I soci e gli estranei ammessi alla sede dovranno esibire a richiesta la tessera, il permesso o l'autorizzazione al personale di controllo.

ART. 19 - Il socio che introduce in sede i soggetti di cui al precedente art. 16 senza permesso o che senza autorizzazione fa usufruire dei servizi sociali o consente loro di sostare in costume o tenuta balneare, è passibile:

- di sanzione pecuniaria

- del provvedimento disciplinare di sospensione della durata di 7 giorni o multiplo di 7 per ogni recidiva nell'arco dell'esercizio, fatti salvi provvedimenti disciplinari più severi assunti dal Consiglio Direttivo.

CAPITOLO 4°

COMPORTEMENTO IN SEDE

ART. 20 – Il comportamento dei soci in sede deve essere tale da creare un ambiente sereno e distensivo. Decoro e pulizia della sede sono affidati anche al civismo ed all'educazione dei soci.

ART. 21 – I soci sono tenuti ad osservare e far osservare a tutti i frequentatori della sede un contegno corretto ed educato, senza peraltro che ciò comporti l'obbligo di riferire al Consiglio o alla Direzione le infrazioni eventualmente riscontrate.

ART. 22 – Il socio è tenuto ad intervenire richiamando l'attenzione del personale, dei Consiglieri o degli addetti al controllo, qualora constati comportamenti e situazioni gravi che possono arrecare danno al patrimonio sociale o alle persone.

ART. 23 – Ciascun socio ha diritto ad usufruire in ugual misura dei servizi

ART. 24 – I genitori devono esercitare la sorveglianza sui figli minori e gli accompagnatori sui bambini

ART. 25 – E' vietato calpestare le aiuole fiorite, asportare fiori, danneggiare cespugli, piante ed alberi.

ART. 26 – Sono vietati schiamazzi e giochi che possono arrecare molestia, fare discorsi, pronunciare frasi o mantenere comportamenti riprovevoli.

ART. 27 – E' vietato stendere asciugatoi od indumenti sulle ringhiere, sedie, panchine ed altre attrezzature in genere.

ART. 28 – E' vietato abbandonare o gettare carta, bottiglie, lattine, stracci, mozziconi o qualsiasi altro oggetto, o lordare i locali, le aiuole, gli spazi erbosi ed i parcheggi. I rifiuti devono essere gettati negli appositi cestini. E' consentito fare picnic unicamente negli spazi all'uopo allestiti.

ART. 29 – La rottura da parte dei soci o degli estranei ammessi in sede, di oggetti di proprietà sociale, compresi quelli dati in uso al gestore del bar, dovrà essere risarcita secondo il valore venale dell'oggetto.

ART. 30 – Nelle docce e nei servizi è vietato: fumare, radersi e portare recipienti di vetro anche se contenenti sapone.

ART. 31 – All'interno del recinto sociale non sono ammessi animali

ART. 32 – E' fatto obbligo accedere al bar, alla sala ristorante, alla sala televisione-biliardo, alla terrazza piano bar e agli uffici in maglietta/ canottiera e pantaloncini o pareo intero.

CAPITOLO 5°

DISPOSIZIONI PER USUFRUIRE DEI SERVIZI SOCIALI.

ART. 33– I parcheggi sono riservati ai soci. Gli estranei, anche se autorizzati ad accedere alla sede, devono parcheggiare i mezzi di trasporto fuori dal recinto sociale, salvo deroga da parte della Direzione.

ART. 34 – Gli automezzi ed i motocicli dei soci devono essere muniti di contrassegno da ritirare in Direzione o in Segreteria.

ART. 35 – I mezzi di trasporto dei soci devono essere parcheggiati negli appositi spazi. Deve essere rispettato il senso di marcia indicato dalla segnaletica. Per quanto non previsto valgono le norme del codice della strada. Ogni infrazione viene punita con sanzione pecuniaria stabilita dal Consiglio.

ART. 35 - BIS - Tutte le sanzioni pecuniarie comminate ai soci a vario titolo devono essere regolarizzate presso la Segreteria nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Entro tale termine il socio può presentare per iscritto ricorso motivato al Collegio dei Probiviri. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento. In

caso di sua mancata presentazione il provvedimento diviene esecutivo. Il Collegio dei Probiviri, verificati i fatti e sentite le parti, entro 7 giorni dal ricevimento del ricorso, comunica la sua inappellabile decisione al socio e al Consiglio Direttivo.

Dopo la decisione dei Probiviri il socio deve entro 10 giorni provvedere al pagamento della sanzione.

Dopo tale termine, se il socio non ha provveduto a regolarizzare la sua posizione, viene invitato a mezzo raccomandata a provvedere al pagamento addebitandogli le spese di spedizione e di segreteria.

Qualora il socio non provveda entro 15 giorni successivi al ricevimento della raccomandata al pagamento della sanzione e delle spese di spedizione e segreteria può essere sospeso per 7 giorni o multipli di 7 fino al giorno successivo dall'avvenuto pagamento, fatti salvi provvedimenti disciplinari più severi assunti dal Consiglio Direttivo.

ART. 36 – Per riporre gli abiti e gli effetti personali il socio Ordinario o assimilato ha diritto all'uso di un armadietto nei limiti della disponibilità.

L'assegnazione è effettuata dietro pagamento del contributo d'uso fissato dal Consiglio e non fa nascere alcun diritto reale.

Non è consentito il trasferimento dell'armadietto fra soci, salvo che fra padre/figlio – madre/figlia con obbligo di tempestiva comunicazione alla Direzione

ART. 37 – Chiunque cessa di far parte dell'Associazione deve riconsegnare l'armadietto libero e non ha diritto ad alcun rimborso neppure se ha fatto parte dell'Associazione per un solo esercizio.

Se l'armadietto non viene riconsegnato libero si procede alla sua apertura ed al recupero del contenuto senza alcun obbligo per la sua conservazione oltre i 30 giorni successivi alla comunicazione scritta del contenuto

ART. 38 – L'Associazione declina ogni responsabilità per danni o furti delle cose custodite negli armadietti.

ART. 39 – Ogni socio ha diritto ad usufruire di un solo lettino prendisole nei limiti della disponibilità. Può allontanarsi dal lettino, ponendovi sopra un segno di occupazione, ma solo per breve tempo. Viene data facoltà al personale di controllo di chiedere ai soci informazioni in merito all'occupazione in corso dei lettini.

Il mancato rispetto del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento generale.

ART. 40 – Per l'uso dei beni sociali il socio è tenuto all'osservanza dei Regolamenti particolari di settore emanati dal Consiglio Direttivo ed esposti in sede.

CAPITOLO 6°

VARIE

ART. 41– Agli effetti dell'art. 23 e dell' art. 39 dello Statuto è considerato provvedimento disciplinare di lunga durata la sospensione superiore ai 30 giorni.

ART. 42– La tenuta delle scritture contabili e la redazione dei bilanci in genere devono sottostare ai principi di:

- a) competenza;
- b) prudenza;
- c) costanza nel tempo dei criteri di valutazione;
- d) chiara individuazione dei costi di gestione e per investimenti

Il rispetto dei principi enunciati richiede di tenere conto dei proventi e degli oneri indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; richiede altresì, di sottoporre a sistematico ammortamento i beni la cui utilizzazione è limitata nel tempo.

ART. 43 – Lo schema di bilancio adottato deve poter dimostrare il rispetto del vincolo di “destinazione per masse” imposto al Consiglio Direttivo dall'art. 27 dello Statuto; deve inoltre essere espressivo della generale situazione economico – finanziaria – patrimoniale.

ART. 44 – Il bilancio nella sezione economica (entrate/costi d'esercizio) deve essere necessariamente analitico al fine di consentire ai soci di esprimere un giudizio sul rispetto degli obiettivi imposti al Consiglio dal bilancio preventivo, mentre, nella sezione patrimoniale (attivo / passivo / patrimonio netto), deve essere necessariamente sintetico per favorire ai soci la comprensione della situazione globale economico-finanziaria-patrimoniale.

I due documenti devono essere accompagnati dalla nota integrativa esplicitiva delle operazioni, poste o valutazioni più rilevanti e possono essere espressi in migliaia di euro, con il riporto di eventuali decimali.

ART. 45 – Sono ritenuti strumenti minimi indispensabili alla corretta tenuta delle scritture contabili ed alla corretta redazione dei bilanci, le seguenti scritture di primo livello:

- a) il piano dei conti generale redatto ad hoc;
- b) il libro giornale a partita doppia;
- c) il libro inventari generali,
- d) il libro dei beni ammortizzabili;
- e) il partitario dei conti accesi nell'esercizio;
- f) i libri dei soci e delle adunanze degli Organi sociali.

CAPITOLO 7°

ELEZIONI CARICHE SOCIALI

ART. 46 – Alle cariche sociali si possono candidare tutti i soci maggiorenni in regola con i pagamenti e non soggetti a provvedimenti disciplinari con almeno un anno di appartenenza alla società nei termini e nei limiti stabiliti dallo statuto.

ART. 47 – Il socio può presentare la propria candidatura per una sola carica sociale.

ART. 48 – Di norma le elezioni avverranno a scrutinio segreto su apposita scheda predisposta dalla segreteria. I candidati saranno indicati sulla scheda in ordine alfabetico con l'indicazione del solo cognome e nome. Prima dell'apertura dei seggi tutti i candidati indistintamente potranno illustrare il loro programma all'Assemblea.

ART. 49 – Le elezioni non potranno avere luogo quando il numero dei candidati non permette di raggiungere i due terzi dei membri che compongono l'organo da eleggere: almeno sei per il Consiglio, almeno due per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri.

ART. 50 – L'Assemblea a maggioranza semplice può proclamare eletti tutti i candidati quando il loro numero è uguale o inferiore ai membri da eleggere.

ART. 51 – Nel caso due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti risulterà eletto il più anziano d'iscrizione all'Associazione.

ART. 52 – L'Assemblea in cui sono previste elezioni deve essere convocata al mattino di un giorno festivo. Le operazioni di voto inizieranno dopo la presentazione dei candidati e termineranno alle ore 21.00 dello stesso giorno. La Commissione elettorale, composta da cinque membri riducibili a tre sarà eletta dall'Assemblea. La Commissione elettorale eleggerà al suo interno il Presidente e procederà alla validazione delle schede apponendovi le firme di almeno due scrutatori.

ART. 53 – Sono ammessi al voto i soci maggiorenni in regola con i pagamenti. Il socio deve esibire la tessera sociale o un documento d'identità o essere conosciuto per conoscenza personale da un componente il seggio. Ogni socio non può avere più di una delega. Il delegante e il delegato devono essere soci con diritto di voto. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze che non sia maggiore ai due terzi dei membri da eleggere quando questi siano almeno tre. Una sola preferenza quando i membri da eleggere sono inferiori a tre. Le schede sulle quali sono state espresse un numero maggiore di preferenze saranno considerate nulle.

ART. 54 – Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio redige il verbale su apposito modulo predisposto dalla segreteria, che deve essere firmato da tutti i componenti il seggio. Il verbale sarà consegnato al presidente dell'Assemblea che procederà a proclamare gli eletti.

ART. 55 – Gli eventuali ricorsi devono essere indirizzati al Presidente dell'assemblea e presentati in segreteria entro e non oltre le ore 18.00 del secondo giorno successivo il giorno in cui sono stati proclamati gli eletti.

CAPITOLO 8°

REGOLAMENTO ASSEMBLEA SOCI

ART. 56 - L'Assemblea è il momento più importante della vita sociale perché realizza la partecipazione democratica dei soci. Agli effetti dell'art. 32 dello Statuto, in relazione alla convocazione dell'Assemblea, la bacheca sociale è quella che si trova all'ingresso della Segreteria.

ART. 57 – Gli art.20, 21, 22 e 26, del Regolamento Generale relativi al comportamento in sede assumono un significato più pregnante durante i lavori assembleari che devono svolgersi in un clima sereno.

ART. 58 – Il Presidente dell'Assemblea deve garantire a tutti di esprimere la propria opinione e allo scopo stabilisce l'ordine e la durata degli interventi.

ART. 59 – In presenza di relazioni o di intemperanze gravi il Presidente può ammonire e addirittura allontanare il socio durante il dibattito.

Il socio allontanato è automaticamente riammesso per poter esprimere il proprio voto che resta un Suo diritto. Il Presidente inoltre, in relazione alla gravità dei fatti contestati, può chiedere al Consiglio Direttivo di assumere, nei confronti dei soci ammoniti o allontanati sanzioni disciplinari.

CAPITOLO 9°

SETTORI SPORTIVI (come previsto dall'art. 3 dello Statuto)

ART. 60 – Ogni settore sportivo sarà diretto da un consigliere delegato allo scopo, che predisporrà il programma della attività agonistica da presentare al Consiglio direttivo per l'approvazione.

ART.61 – Un consigliere può essere delegato per più sport

ART. 62 – Ogni settore sportivo potrà avere un proprio regolamento particolare per la gestione dell'attività in conformità però con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale dell'Associazione.

ART. 63 – Ogni settore sportivo avrà a disposizione un budget di spesa la cui entità sarà fissata dal Consiglio direttivo ed inserito in sede di formazione del Bilancio Preventivo.

ART. 64 - Il budget di spesa sarà gestito in modo autonomo dal consigliere delegato per lo svolgimento dell'attività ordinaria (riaffiliazione, tesseramenti, iscrizione a gare o campionati e trasferte previste nel programma dell'attività agonistica) che ne farà poi relazione al Consiglio direttivo al termine della stagione agonistica. Spese diverse dovranno invece avere l'approvazione preventiva del Consiglio direttivo.

ART. 65 – Ogni settore sportivo potrà tesserare un numero di atleti anche non soci in relazione all'attività da svolgere.

ART. 66 – Ogni settore potrà avvalersi di collaboratori qualificati anche non soci sia per l'attività di promozione sia per lo svolgimento dell'attività didattica e agonistica.

CAPITOLO 10°

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA O DI INDAGINE DA PARTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (come previsto dagli articoli 31 e 44 dello Statuto)

ART. 67 – Le richieste dovranno essere compilate su appositi modelli da ritirarsi in segreteria

ART. 68 – I modelli dovranno essere compilati in modo chiaro in tutte le loro parti.

CAPITOLO 11°

PRIVACY

ART. 69 – La A.S.D. Canottieri Flora è Società titolata alla raccolta, al trattamento, ed alla conservazione dei dati personali di soci, atleti, tecnici e di quanti svolgono a qualsiasi titolo attività all'interno e per conto della Società. Tali dati sono utilizzati per gli scopi previsti dallo Statuto ed inoltre per quanto serve alla corretta gestione, allo svolgimento, all'incremento, all'informazione e divulgazione delle varie attività sociali.

La Canottieri Flora si fa garante che il trattamento di tali dati è improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza in accordo con quanto previsto dalle disposizioni legislative contenute nel Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R)

Fine Regolamento